

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17309 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 03/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29565-2017 R.G. proposto da:

..... SPA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell'avvocato che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- ricorrente -

contro

....., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE presso lo studio dell'avvocato
..... rappresentato e difeso dagli avvocati

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cef

per regolamento di competenza verso l'ordinanza del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 04/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI GIACALONE, che chiede che codesta Suprema Corte, in camera di consiglio, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del lavoro, emettendo le pronunzie conseguenti per legge.

Rilevato che:

1. S.p.A. ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, Gerardo Ruggiero -che di essa ricorrente era stato il direttore generale dal 27.3.2003 al 31.1.2012- per sentirlo condannare, previo accertamento delle gravi condotte asseritamente inadempienti agli obblighi del suo contratto di lavoro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'istituto, in relazione ad una delibera di concessione del credito per l'ammontare di 1 milione di euro, risalente al novembre del 2009 ed adottata "disattendendo tutte le più elementari regole prudenziali in materia" a favore di s.r.l., la quale di lì a poco sarebbe fallita, facendo così subire alla Banca "la perdita secca della quota di mutuo ormai divenuta definitivamente irrecuperabile (quasi mezzo milione di euro) oltre a tutti gli altri pregiudizi da ciò derivati, per un totale complessivo indicato in € 994.182,41";

2. con ordinanza del 4 novembre 2017 il Tribunale di Udine ha dichiarato propria incompetenza funzionale, per

W

essere competente la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Trieste;

3. detto Tribunale, dopo aver passato in rassegna le norme di legge applicabili e gli orientamenti dottrinali che forniscono delle stesse divergenti interpretazioni, ha declinato la propria competenza, osservando che: "... nel caso di specie, la responsabilità contestata dalla Banca al dott. Ruggiero - e cioè la *mala gestio* di quest'ultimo nella pratica di prefinanziamento per i milione di euro erogati a favore della poi fallita Graphart, in carenza di completa istruttoria e di garanzie reali o personali sulla disposta apertura di credito - riguarda, al di là delle questioni di merito, proprio quell'esercizio di mansioni apicali non soltanto direttamente connotanti la missione istituzionale di _____, ma anche - ciò che più rileva in questa sede - oggetto di specifica delega da parte del C.d.A., rientrando così nell'ambito di quei "compiti affidati" di cui parla lo stesso art. 2396 c.c." (come da delibere consiliari in atti, secondo cui al Ruggiero spettava "il potere di deliberare finanziamenti fino ad Euro 1.000.000,00", nonché, dall'art. 19, comma 2 lett. f) dello Statuto dell'Istituto, dove si specificava che il Direttore generale, tra le altre cose, "... esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ...").

Ha argomentato che così posta così la questione, dell'azione di responsabilità di cui si tratta non avrebbe potuto che occuparsi - ai sensi dell'art. 2396 c.c. e dell'art. 3 secondo comma lett. a) del D.lgs. n. 168/2003 - il Tribunale delle Imprese di Trieste, avendo il resistente direttore generale operato, nel quadro di funzioni proprie degli amministratori, a lui specificamente delegate da questi ultimi, e dovendo perciò essere giudicato, per tale condotta, alla stessa stregua delle disposizioni societarie che regolano la responsabilità degli

CF

stessi amministratori, ove l'Assemblea dei soci dell'Istituto ricorrente reputi conveniente procedere".

4. S.p.A. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a cinque emotivi, cui ha resistito con controricorso Gerardo Ruggiero;

5. Il Pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni scritte ex art. 380 ter c.p.c., nelle quali ha chiesto accogliersi il proposto regolamento di competenza e dichiararsi la competenza del Tribunale di Udine, Giudice del lavoro.

6. Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 ter II c. c.p.c.

Considerato che:

1. S.p.A. affida il ricorso ai seguenti motivi:

1.1. irrilevanza della norma di cui all'art. 144 ter disp. att. c.p.c. ai fini del riparto di competenza tra giudice del lavoro e sezioni specializzate in materia di imprese nelle azioni proposte contro un Direttore Generale di cui art. 2396 c.c.;

1.2. necessità di determinare la competenza sulla scorta della (sola) prospettazione di parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio;

1.3. mancato rischio di qualsivoglia irragionevole duplicazione di poste risarcitorie rispetto ad una condotta unitaria nel caso di cumulo tra azioni di responsabilità ed azioni fondate sul rapporto di lavoro proposte avverso un Direttore Generale;

1.4. mancato rischio di azioni strumentali o opportunistiche da parte dei membri del nuovo c.d.a. nel caso di cumulo tra azioni di responsabilità ed azioni fondate sul rapporto di lavoro proposte avverso un Direttore Generale;

69

1.5. natura giuslavoristica della controversia instaurata nel giudizio a quo.

2. Deve preliminarmente affermarsi l' ammissibilità del regolamento, considerato che nel caso la ritenuta competenza del Tribunale delle imprese determinerebbe la competenza territoriale del Tribunale delle imprese di Trieste, nel cui ambito territoriale rientra il circondario del Tribunale di Udine, e dunque (anche) uno spostamento della competenza territoriale.

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

Deve premettersi che secondo quanto dispone l'art. 2396 c.c., ai direttori generali, se nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, si applicano le norme che regolano la responsabilità civile degli amministratori, in relazione ai compiti loro affidati.

La riforma del 2003 ha aggiunto, alla fine dell'art. 2396, che l'estensione - ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto - della disciplina sulla responsabilità civile degli amministratori, lascia "salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società".

4. Occorre quindi valutare se l'azione proposta nel presente giudizio sia stata validamente incardinata presso il giudice del lavoro, ovvero se sia di competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui l' art. 3 del d.lgs n.168 del 2003, al comma 2 lettera a), ha attribuito (tra l'altro) la competenza (anche) per le cause ed i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro il direttore generale.

6. Poiché il discrimine muove dunque dalla genesi dell'azione esercitata, se attinente al rapporto di lavoro o a

quello societario, soccorrono i principi affermati da questa Corte, secondo cui "la determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia "prima facie" artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (cfr. Cass. 17.5.2007 n. 11415; nonché Cass. n. 15619 del 24/07/2015), dovendosi quindi valorizzare il *petitum sostanziale*, identificabile in funzione soprattutto della *causa petendi*, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (come affermato in linea generale nelle pronunce delle Sez. U. del 9/2/2015, n. 2360 e dell'11/10/2011, n. 20902).

Allo scopo, si aggiunge, dovendosi operare una valutazione "in limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi come allegati in essa, non essendo tenuto il Giudice a svolgere un' apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie (v. Cass. n. 7182 del 26/03/2014, Cass. n. 8189 del 23/05/2012; Cass. n. 21230 del 17/09/2013, Cass. n. 29266 del 06-12-2017)

7. Proprio applicando il principio della prospettazione, in un caso analogo a quello in esame, nell'arresto sopra richiamato n. 15619 del 24/07/2015 questa Corte ha affermato che "qualora la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata dedotta sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro (nella specie, in relazione alle scelte operative adottate, asseritamente in violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e lealtà, che avevano comportato l'errato investimento di titoli della società), l'azione non va proposta alla sezione specializzata di

Uf

cui al d.lgs. n. 168 del 2003 ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.”.

Diversamente, ma sempre in applicazione del medesimo principio della prospettazione, Cass. 29-08-2017, n. 20508 ha affermato la competenza del Tribunale delle imprese in una controversia in cui si discuteva di risarcimento dei danni proposta da una società per atti di concorrenza sleale e abuso di informazioni segrete realizzati da un ex amministratore e da un ex dipendente in epoca successiva alla cessazione dei rispettivi rapporti (di immedesimazione organica e di lavoro subordinato), affermandosi che qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice l'individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili.

8. A tale soluzione deve darsi seguito anche nel caso che ci occupa, considerato che l'azione è stata intentata davanti al giudice del lavoro dal consiglio di amministrazione e non deliberata dall'organo assembleare (v. pag. 3 ordinanza impugnata), che essa trae origine dalla ritenuta violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del prestatore di lavoro (artt. 2104, 2105 c.c.), come specificati anche dall'art. 4 del CCNL Dirigenti del credito, nonché per l'inosservanza della regolamentazione dei crediti vigente all'epoca, delle disposizioni di vigilanza previste dalla Banca d'Italia e del Regolamento interno dell'istituto (pg. 3 ordinanza del Tribunale), sicché appare evidente che la scelta è stata quella di intraprendere un'azione fondata sul rapporto di lavoro

intercorrente tra le parti e sulla sua disciplina, anche in merito alla perimetrazione dei relativi obblighi.

8. L'azione era dunque proponibile dinanzi al giudice del lavoro, in base alla clausola di salvezza contenuta nell'art. 2396 c.c., né può ritenersi che la relativa prospettazione sia strumentalmente ed artificiosamente volta a sottrarre la stessa al giudice predeterminato per legge, che nella specie ben poteva essere, per quanto detto, proprio tale giudice .

9. Deve infine rilevarsi che l'esplicitato timore di un'irragionevole duplicazione di azioni risarcitorie rispetto ad una condotta unitaria induce in sostanza il Tribunale *a quo* ad una sostanziale abrogazione della clausola di salvezza contenuta nell'art. 2396 c.c., laddove dovrebbero soccorrere nel caso i rimedi generali previsti dall'ordinamento (in specie, gli artt. 39 c.p.c. e 2909 c.c.).

10. In coerenza con le conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso deve dunque essere accolto e dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Udine, Giudice del lavoro, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10
maggio 2018

Pietro Curzio, *Presidente*



Cg